



Ai soggetti interessati

S.C.R. Piemonte S.p.A.

Via Belfiore, 23 - 10125 Torino

Ufficio Appalti:

tel. +39 011 432.5054

fax +39 011 432.3570

appalti@scr.piemonte.it

Torino, lì 27/11/2009

Prot. n. 5358

Oggetto: “Bando di gara per la progettazione e l’esecuzione del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario nell’ambito dei servizi di competenza della Regione Piemonte”.
CHIARIMENTI.

Con riferimento all’oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito n. 1:

- 1) Con riferimento allo schema di dichiarazione in autocertificazione relativamente al punto I C si chiede conferma che il requisito di cui al punto III.2.1 lett. C del bando (possesso di licenza ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 188/2003 o di altro titolo equiparato rilasciato dalle apposite autorità degli Stati membri dell’Unione Europea) possa essere provato mediante avvalimento ex art. 49 D. Lgs. n. 163/2006.
- 2) Con riferimento a punto III.1.3 del bando si chiede conferma che le quote poste in capo all’impresa mandataria nonché alle imprese mandanti relativamente al possesso dei requisiti possano essere provate mediante avvalimento.
- 3) Con riferimento alle informazioni complementari di cui al punto VI.3 del bando relativamente all’utilizzo dei beni, ivi compreso l’utilizzo del materiale rotabile, ed al riferimento normativo del D. Lgs. n. 422/1997 si chiede di conoscere se il capitolato d’oneri conterrà la garanzia di disponibilità di cui all’art. 18 co. 2 lett. a).

Con l’occasione, la scrivente chiede di avere copia del contratto di servizio e relativi allegati dal momento che, contrariamente da quanto previsto dal bando, non sono disponibili presso il sito della Società così come previsto dal punto VI.3.

Si precisa quanto segue:

- 1) I concorrenti possono soddisfare la richiesta circa il possesso della licenza ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 188/2003, o altro titolo equiparato rilasciato da apposita autorità di uno Stato membro dell'Unione Europea, con le modalità di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.
- 2) Il possesso dei requisiti previsti al punto II.1.3 del Bando di gara, e segnatamente le quote dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché dei requisiti di capacità tecnica che l'impresa mandataria e le imprese mandanti devono possedere, può essere soddisfatto con le modalità di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.
- 3) Tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto saranno rese disponibili ai soggetti che, avendone fatta richiesta e avendo certificato il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, verranno invitati a formulare offerta per l'aggiudicazione dell'appalto.

In relazione alla richiesta di ricevere copia del Contratto di Servizio e relativi allegati si segnala che gli stessi sono accessibili e disponibili presso il sito della Stazione Appaltante a far data dal 17/11/2009.

In merito al quesito n. 2:

- 1) Licenza e certificato di sicurezza
 - a) Una licenza e un certificato di sicurezza rilasciati in un paese della U.E. sono sufficienti?
 - b) Le licenze e i certificati di sicurezza di cui dispone la scrivente sono a nome delle filiali operative. In questo caso, può la scrivente avvalersi delle licenze e certificati detenuti da queste filiali e non da lei stessa?
 - c) In quale momento questi due documenti devono essere prodotti: con la presentazione delle candidature o dopo di queste e in quale termine?
- 2) Costituzione di raggruppamenti:
 - a) I raggruppamenti costituiti per il bando di gara a candidatura possono essere modificati dopo che il raggruppamento è stato preso in considerazione?
I Chi può aggiungersi, se del caso, ai raggruppamenti considerati: unicamente dei membri dei raggruppamenti già considerati o dei nuovi membri?
 - c) Nel caso che dei candidati abbiano manifestato il loro interesse in forma individuale (senza raggruppamento) e che siano stati presi in considerazione, possono essi formare un raggruppamento in seguito al fine di rispondere congiuntamente al bando di gara? Dei raggruppamenti considerati possono raggrupparsi, dopo essere stati presi in considerazione, per costituire un nuovo raggruppamento?

Si precisa quanto segue:

- 1) Licenza e certificato di sicurezza
 - a) Ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica è sufficiente comprovare il possesso di una licenza ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 188/2003 e di un certificato di sicurezza rilasciato in un paese della U.E..
 - b) I concorrenti possono avvalersi delle licenze e dei certificati detenuti dalle "filiali operative" nei modi e alle condizioni di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 163/2006.

c) Ai fini dell'invito a presentare l'offerta non è necessario produrre i due documenti essendo sufficiente dichiarare, con autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti.

2) Costituzione di raggruppamenti

a) I raggruppamenti invitati alla gara possono modificare la propria compagine soggettiva nei modi, nei termini e nei limiti di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006.

b) Possono aggiungersi ai raggruppamenti ammessi alla gara anche soggetti diversi rispetto a quelli che hanno richiesto di essere invitati con il rispetto nei modi, nei termini e nei limiti di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 163/2006.

c) I candidati invitati in forma individuale a partecipare alla gara possono costituire un raggruppamento per la formulazione dell'offerta nei modi, nei termini e nei limiti di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006. Due raggruppamenti invitati a presentare offerta possono presentare offerta formando un unico raggruppamento nei modi, nei termini e nei limiti di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 163/2006.

In merito al quesito n. 3:

1) Possono aziende o ATI, che si sono qualificate e sono state invitate singolarmente a presentare offerta, raggrupparsi e presentare una unica offerta Comune?

2) Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al "possesso di Licenza ai sensi dell'art 7 del D.Lgs. 188/2003 o di altro titolo equiparato rilasciato dalle apposite autorità degli Stati membri dell'Unione Europea, che legittimi l'espletamento di servizi di trasporto di persone per ferrovia" di cui al punto III.2.1) comma c. del bando di gara avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto come previsto all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006?

3) Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa alle "2 dichiarazioni bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica dell'impresa in relazione all'oggetto della gara" di cui al punto III.2.2) comma b, del bando di gara avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto come previsto all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006?

4) Un ATI, costituita oppure costituenda, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo previsti nel bando di gara avvalendosi per conto proprio dei requisiti di un unico altro soggetto come previsto all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006? In altre parole, una unica impresa ausiliaria può avvalere il concorrente ATI, costituita oppure costituenda, dove a più componenti dell'ATI mancherebbe il possesso di requisiti?

5) Una impresa ausiliaria può avvalere, ai sensi all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente ATI, costituita oppure costituenda, dove un componente dell'ATI si trova in una posizione di controllo di detta impresa ausiliaria?

6) Un concorrente società di capitale Srl che si è qualificato ed è stato invitato a presentare offerta può trasformarsi in società di capitale S.p.A. prima della presentazione dell'offerta quindi presentare offerta?

7) Un concorrente società di capitale può ampliare e/o modificare l'assetto societario fra la presentazione della domanda di partecipazione e la presentazione dell'offerta, se conserva comunque i requisiti richiesti dal bando di gara?

8) Due membri di un ATI concorrente, costituita oppure costituenda, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo previsti nel bando di gara avvalendosi ognuna dei requisiti di una impresa ausiliaria specifica come previsto all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 quando le due imprese ausiliarie in parola fanno parte del medesimo gruppo industriale, ovvero hanno la stessa impresa controllante?

Si precisa quanto segue:

- 1) I candidati invitati, in forma individuale o raggruppamenti, a presentare offerta possono raggrupparsi e presentare un'unica offerta nei modi, nei termini e nei limiti di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 163/2006.
- 2) Il concorrente può soddisfare la richiesta circa il possesso della licenza ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 188/2003 o altro titolo equiparato rilasciato da apposite autorità di uno Stato membro dell'U.E. con le modalità di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 163/2006.
- 3) Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti con le modalità di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 163/2006.
- 4) Il concorrente ATI costituito o costituendo può avvalersi di un unico soggetto ausiliario ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 purché l'ausiliario possieda tutti i requisiti di cui i componenti il raggruppamento sono singolarmente carenti.
- 5) L'impresa ausiliaria può avvalere i componenti del concorrente ATI, costituita o costituenda, anche se uno o più componenti dell'ATI controlla l'impresa ausiliaria.
- 6) Il concorrente può trasformare la propria configurazione soggettiva ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. n. 163/2006.
- 7) Le società di capitali invitate a presentare offerta possono modificare l'assetto societario, prima della presentazione dell'offerta, nei modi, nei termini e nei limiti di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 163/2006.
- 8) Ognuno dei due componenti dell'ATI, costituita o costituenda, per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 163/2006, di una impresa ausiliaria anche nell'ipotesi in cui le due imprese ausiliarie fanno parte del medesimo gruppo industriale, ovvero sono controllate da un unico soggetto giuridico.

In merito al quesito n. 4:

- 1) Il punto III.3.1) del Bando prescrive che «le imprese aggiudicatrici dovranno costituirsi sotto forma di società di capitali con sede legale sul territorio italiano e con una sede operativa sul territorio della Regione Piemonte prima della stipulazione del Contratto di Servizio»; simmetricamente, lo schema di autocertificazione di cui all'Allegato 2 impone all'impresa partecipante di assumere l'impegno «a costituirsi in forma di società di capitali con sede legale sul territorio italiano e con una sede operativa sul territorio della Regione Piemonte», specificando che «in caso di Riunione di Imprese la costituzione potrà avvenire anche per incorporazione o mediante

scorporo di ramo d'azienda»; a tal riguardo, si chiede di precisare se le imprese aggiudicatrici che già rivestano la forma di società di capitali con sede legale in Italia e operativa in Piemonte debbano costituire nuova e distinta società, che parimenti abbia sede legale in Italia ed operativa in Piemonte, specificamente dedicata alla gestione del contratto di servizio oggetto di aggiudicazione;

2) Il punto III.1.3) del Bando disciplina la possibilità di partecipazione alla gara di imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire nelle forme previste dall'art. 34 del d.lg. n. 163/2000; a tale riguardo si chiede di chiarire se la possibilità di formulare offerta congiuntamente con altre imprese sia consentita anche dopo la fase di pre-qualificazione (una volta ricevuta la lettera d'invito). Si chiede, in particolare di precisare se sia consentito ad una singola impresa che si sia autonomamente pre-qualificata di presentare offerta (a) congiuntamente ad altra impresa autonomamente pre-qualificata (b) congiuntamente ad altra impresa che non ha partecipato alla procedura di pre-qualificazione; in tale ultima ipotesi, si chiede altresì se tale ultima impresa debba o non dimostrare il possesso dei requisiti previsti da bando; in caso affermativo, si chiede di sapere in che misura questi requisiti debbano essere posseduti e se tale misura dipenda dall'entità della partecipazione al raggruppamento. In ogni caso, si chiede di sapere se sarà necessario ottenere il consenso della stazione appaltante al fine di includere nel raggruppamento un nuovo soggetto.

Si precisa quanto segue:

1) Il soggetto aggiudicatario dell'appalto, già costituito in forma di società di capitali con sede legale in Italia e sede operativa in Piemonte, non deve obbligatoriamente costituire una distinta società.

2) i concorrenti invitati alla gara possono presentare offerta:

a) congiuntamente con un'altra impresa invitata autonomamente nei modi, nei termini e nei limiti di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 163/2006;

b) congiuntamente con un'altra impresa che non ha formulato istanza di partecipazione alla gara nei modi, nei termini e nei limiti di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 163/2006. In tale ipotesi il soggetto sopravvenuto dovrà dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal bando nella misura della partecipazione alla nuova compagine concorrente.

La Stazione Appaltante potrà verificare il possesso dei requisiti di ammissione alla gara e, in caso positivo, dovrà consentire la partecipazione del concorrente alla procedura selezionatoria.

In merito al quesito n. 5:

1) Con riferimento allo schema di dichiarazione in autocertificazione relativamente al punto 2. C) si chiede conferma che il requisito di cui al punto 111.2.2 sub b) del bando (numero due dichiarazioni bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica dell'impresa in relazione all'oggetto della gara) possa essere provato mediante avvalimento ex art. 49 D.Lgs. n. 163/2006.

2) Con riferimento allo schema di dichiarazione in autocertificazione relativamente al punto 1.A.I) - che non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, numero 68, salvo il disposto del comma 2 - si rileva che la legge 133/2008 ha soppresso all'articolo 17, comma 1 le parole: *“nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge”*. Conseguentemente il punto I) non può essere formulato secondo quanto richiesto dallo schema di dichiarazione e si propone la seguente dizione: *“l'impresa attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili”*.

Si precisa quanto segue:

1) Il requisito di capacità economica e finanziaria può essere comprovato con le modalità di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 163/2006.

2) Il testo della dichiarazione è formulato come segue: il sottoscritto DICHIARA che l'Impresa possiede i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e che in particolare non si trova in nessuna delle seguenti condizioni di esclusione dalle gare: 1) che non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Ne consegue che il concorrente, allorché dichiara di non presentare la certificazione in parola, dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara a causa del mancato rispetto della normativa contenuta nella legge 12/3/1999 n. 68.

In ogni caso la Stazione Appaltante considera equivalente e rispondente agli obblighi previsti dalla legge 12/3/1999 n. 68 la seguente dichiarazione: "l'impresa attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili".

Il Responsabile del Procedimento
dott. ing. Mauro FEGATELLI